



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 22

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" - determinazione aliquote IMU e TASI

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **undici** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaquindici**, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Signor Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Momberto Andrea, 3) Rosso avv. Fiammetta, 4) Percoco prof.ssa Donatella, 5) Comba prof.ssa Piera, 6) Ponso Giorgio, 7) Maccagno Giulia, 8) Terrigno geom. Aldo, 9) Cravero rag. Silvana, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Bravo geom. Gianpiero, 12) Savio avv. Carlo, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag. Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario

Sono assenti i Signori

Quaglia Stefano, Miretti Dario.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Anelli dott.ssa Alida, Neberti dott.ssa Francesca.

Sono assenti i Signori

=====

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Ultimata la discussione, il Presidente del Consiglio pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 19.2.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), predisposto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 e ss.mm.ii;

Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Dato atto in particolare che il comma 703 della citata legge 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamati i commi 6 e 7 dell'articolo 13 del D.L. 16.12.2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii. che prevedono rispettivamente che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono modificare l'aliquota base, pari allo 0,76 per cento, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali e l'aliquota per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Richiamato altresì il comma 9 del medesimo art.13 che prevede tra l'altro che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati;

Ritenuto pertanto di dover modificare l'art. 11 del citato Regolamento per l'applicazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU, che disciplina le aliquote d'imposta, prevedendo senza variazioni rispetto al 2014, alcune aliquote maggiorate rispetto all'aliquota base in relazione alle esigenze di

pareggio del bilancio ed aliquote ridotte per l'abitazione principale e per le abitazioni locate a “canoni concordati”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

Richiamato altresì il comma 677 della citata legge 147/2013, come integrato dal comma 679 dell'art.1 della legge 190/2014, che prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed al 6 per mille per l'abitazione principale, stabilendo per la TASI un'aliquota massima del 2,5 per mille per gli anni 2014 e 2015;

Dato atto altresì che lo stesso comma 677 prevede che, per gli anni anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti suddetti per un ammontare dello 0,8 per mille, a condizioni che siano finanziate relativamente alle abitazione principali detrazioni d'imposta tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;

Ritenuto pertanto di avvalersi come già avvenuto nel 2014 della facoltà di disporre la variazione dell’aliquota relativa alla TASI per abitazione principale nei limiti consentiti, allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio e sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali, introducendo ulteriori specifiche detrazioni per l'abitazione principale;

Sentita la prima commissione consiliare permanente nella seduta del 26.2.2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 09.03.2015;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 04.03.2015;

Con voti favorevoli 11 contrari 4 (Savio, Rinaudo, Contin, Andreis) su 15 presenti e n. 15 votanti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Di modificare il vigente Regolamento per l’applicazione dell'imposta comunale –

IUC, nella parte relativa all'IMU - capitolo 2, variando l'art.11– **Aliquote d'imposta**
- con il seguente:

Articolo 11

Aliquote d'imposta

1. Al fine di rispettare il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, per l'anno 2015, le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:

a) 0,3% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).

b) 0,4% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.

c) 0,80% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:

- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

- abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale;

d) 0,80% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4

e) 0,90% Altre unità immobiliari ad accezione dei C/3 e C/4

f) 0,90% Abitazione locate con contratti regolarmente registrati

g) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili

h) 0,76% Terreni agricoli

i) 0,90% Aree edificabili

l) 0,46% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR. 24.7.1977 n. 616.

2) Di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC,

nella parte relativa alla TASI capitolo 4, confermando l'art. 47 - **Aliquote** e variando gli articoli 48 - **Detrazioni** e 49 - **Servizi indivisibili** - come segue:

ART. 47

ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Le aliquote della TASI sono fissate nelle seguenti misure:

- 3,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie) e contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare così come definita ai fini IMU.

Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale ai fini IMU sono considerati tali anche ai fini TASI e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite ai fini IMU, sono soggette alla medesima aliquota.

- 1,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

Art.48

DETRAZIONI

1. E' istituita una detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, per un importo pari ad euro 65,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima

si verifica.

2. Tale detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il proprietario degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

3. E' prevista un'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari ad euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 20 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tale detrazione spetta in parti uguali ad entrambi i genitori proprietari residenti, indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il genitore proprietario residente è uno solo la detrazione spetta per intero, indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione per figli spetta anche per gli affidatari purché residenti anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale.

Art. 49

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo: illuminazione pubblica, manutenzione patrimonio, verde pubblico e strade comunali, pubblica sicurezza e vigilanza, servizio di protezione civile, servizi socio- assistenziali, servizi culturali.

2. Per l'anno 2015 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad € 1.580.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- servizi illuminazione pubblica € 719.000,00
- servizio verde pubblico € 207.000,00
- parte dei servizi culturali e servizi generali di amministrazione € 654.000,00.

3) Di dare che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del

Federalismo Fiscale - Ministero Economia e Finanze.

- 4) Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento in oggetto con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01.01.2015, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 11 su 15 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Savio, Rinaudo, Contin, Andreis

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 17.03.2015 al 01.04.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 11.03.2015 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria
